



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Ufficio del Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia

Via Inguillimenti (ex Palazzo EAS) - Tel. 091/7424393-4391 Fax. 091/7424388

Prot. n°: 2015/862
Rif. nota prot. n. 862 del 20/01/2015

Palermo, 27 febbraio 2015

ALLA CORTE DI APPELLO
(Ufficio Spese anticipate dall'Erario)
SEDE

AL TRIBUNALE DEI MINORI DI
PALERMO

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
PALERMO

ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI
AGRIGENTO - TRAPANI

AL TRIBUNALE DI
AGRIGENTO - MARSALA
PALERMO - SCIACCA
TRAPANI - TERMINI IMERESE

**Oggetto: Split payment - art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla legge
23/12/2014 (legge di stabilità 2015) n.190. Chiarimenti circolare n. 6E
del 19/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate.**

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n. 31669.U del 24/02/2015.

Con la ministeriale di cui sopra si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6E del 19/02/2015, pubblicata sul sito istituzionale della stessa, si è pronunciata su una serie di questioni di interesse generale, in particolare affrontando la questione (pag. 32 circolare) relativa all'interpretazione del comma 2 dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 ("le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritemute alla fonte a titolo di imposta sul reddito").

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'esenzione di cui alla norma sopra citata si applica anche alle ritenute a titolo d'acconto.

Ne consegue che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, con il previsto meccanismo dello "split payment" non si applica ai compensi assoggettati a ritenute sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto, ossia ai pagamenti in favore di professionisti, anche quando l'attività sia svolta in forma associativa, quali ausiliari del giudice, consulenti, avvocati, giudici onorari, etc.

Per i fornitori di beni e servizi per i quali si applica lo "split payment", a titolo esemplificativo, *custodi, ditte, società, etc.*, si rinvia alle disposizioni di cui alla nota in epigrafe.

Le fatture emesse, dal 1° gennaio 2015, dai soggetti per i quali trovano applicazione le disposizioni del citato comma 1 dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 dovranno riportare la dicitura:

"IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972".

Lo scrivente ufficio ritiene comunque che la mancanza della sopra citata dicitura non sia causa ostativa ai fini della accettazione della fattura.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che alla presente venga data massima diffusione, anche tra i soggetti emittenti le fatture, al fine della corretta applicazione della normativa vigente.

I Tribunali avranno cura di trasmettere la presente agli Uffici del Giudice di Pace dei rispettivi circondari.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Dr. Santo Ippolito -

24/14 DATA 24 FEB 2015
UVR Sig. Dr. P. Enzo Bolognini RUO

Destinazione: Macravattività Attività:
Protocollo Sottofascicolo:



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851

Ufficio 1

Prot.



06/02/2015, DAG.24/02/2015, 0031869

Roma, 23 febbraio 2015

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Al Sig. Presidente delle Corti di Appello
Loro Sedi

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Loro Sedi

E p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Roma

Oggetto: "Split payment" - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)

Facendo seguito alla nota prot. DAG21625U del 06/02/2015 si comunica che l'Agenzia delle Entrate con circolare nr. 6/E del 19 febbraio 2015 si è pronunciata su una serie di questioni di interesse generale, in particolare affrontando la questione (pag. 32 della circolare) relativa alla interpretazione del comma 2 dell'art. 17 ter ("le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito").

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che "il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto".

Ne consegue che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 citato, con il previsto meccanismo dello 'split payment' (che prevede che al prestatore del servizio venga erogato solo l'importo imponibile al netto dell'Iva, mentre l'importo relativo a quest'ultima viene versato direttamente all'Eario), non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta e ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, vale a dire ai pagamenti in favore di professionisti, quali ausiliari del giudice, c.t.u., avvocati, etc., per tutte l'attività da questi prestate riconducibili a spese di giustizia (cap. 1360); nonché ai pagamenti in favore della magistratura onoraria le cui indennità vengono liquidate dai funzionari delegati (cap. 1362).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto, quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

Marco Mancinetti



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Tribunale e della Confidentialità

CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE IMPOSTA - SPLIT PAYMENT

Facendo seguito a precedente comunicazione sull'argomento, si comunica che l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E del 19/02/15 ha fornito un chiarimento definitivo sull'applicazione dello "split payment" ai pagamenti in favore dei professionisti, faddove ha ritenuto opportuno precisare che il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

La circolare è rinvenibile all'indirizzo web
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari-e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+11+6-e+del+19+febbraio+2015/CIRCOLARE+VIDEOFORUM+IO+TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO+2015+CONDIVISA+18+FEB+2015.pdf>

amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

8.7 Split payment e ritenute

Domanda

La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell'Iva i compensi per prestazioni di servizi "assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito". È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?

Risposta

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa "non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito". Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.